



# COMUNE DI BOLZANO NOVARESE

PROVINCIA DI NOVARA

Bolzano Novarese, 20 agosto 2021

## Ordinanza n° 59 del Sindaco

**OGGETTO:** disciplina degli orari dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

IL SINDACO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio 2 marzo 2021 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Viste le linee guida per la ripresa delle attività produttive ricreative allegate al DPCM 2 marzo 2021;

Visto il D. L. 18 maggio 2021, n. 65 "Misure urgenti relative all'emergenza da Covid-19";

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 11 giugno 2021 con la quale si dispone che dal 14/06/2021 la Regione Piemonte diventerà "Zona Bianca";

Considerato che il 5 gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" che ha portato modifiche alla normativa in materia di somministrazione di alimenti e bevande;

Visti in particolare l'art. 7 c. 1 e l'art. 17 che rispettivamente vanno a prevedere un'unica tipologia per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e a definire norme per la determinazione degli orari di apertura dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

Considerato che il comma 2 dell'art. 17 così recita: "il Comune stabilisce limitazioni all'orario di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel solo caso in cui siano necessarie alla salvaguardia dell'interesse pubblico, con particolare riferimento alla sicurezza pubblica";

Ritenuto di dover adattare il proprio provvedimento di disciplina degli orari di esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande alla nuova normativa regionale ed alla necessità di introdurre limitazioni all'orario di apertura degli esercizi di somministrazione nonché altre disposizioni in materia di orari tendenti a:

- introdurre criteri e disposizioni normative snelle e di immediata applicazione per consentire una migliore gestione degli orari
- salvaguardare l'interesse pubblico anche attraverso la garanzia di migliori servizi alla cittadinanza
- tutelare nel contempo gli interessi degli operatori del settore
- assicurare ai cittadini elevati livelli di qualità della vita, garantendo loro il rispetto dei fondamentali diritti alla salute, alla quiete pubblica e al riposo notturno nonché alla sicurezza ed all'incolumità delle persone
- cercare di ridurre, limitando il protrarsi dell'apertura notturna degli esercizi pubblici, il traffico notturno ed il conseguente pericolo di incidenti stradali nonché le situazioni di disturbo della quiete pubblica e gli episodi di danneggiamento del patrimonio pubblico da parte degli avventori dei locali
- uniformare gli orari degli esercizi esistenti sul territorio, al fine di disincentivare verso i locali di ritrovo del nostro paese, il cosiddetto fenomeno del pendolarismo, che costituisce una delle cause di maggior pericolo per la circolazione notturna
- in via preventiva al fine di continuare a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Rilevato altresì che la vendita per asporto di bevande alcoliche nonché di altre bevande in lattine ed in bottiglie o altri contenitori di vetro, effettuata dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande, contribuisce a generare fenomeni di degrado e disturbo per la quiete pubblica, nonché facilitare assembramenti in violazione alle norme anti – covid, in particolare nelle ore notturne.

Visto:

- l'articolo 50 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che assegna al Sindaco la competenza a coordinare e riorganizzare gli orari dei pubblici esercizi;
- La Legge Regionale 29 dicembre 2006 n. 38 recante "Disciplina all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande"
- Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n: 773 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635
- La L. 287/91
- Vista la circolare del Ministero dello Sviluppo economico n° 3644/c del 28/10/2011;
- Viste tutte le norme previste per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19;

Per quanto sopra

#### ORDINA

Su tutto il territorio del Comune di Bolzano Novarese con decorrenza dal giorno 20 agosto 2021 l'adozione delle seguenti misure:

- 1) L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentita **esclusivamente dalle ore 6,00 alle ore 24.00 dal lunedì alla domenica.**

2) Nei locali di ciascun esercizio deve essere esposto, in modo visibile al pubblico anche dall'esterno dell'esercizio durante l'apertura del medesimo, un cartello riportante l'orario di attività praticato che dovrà essere compreso tra le ore 6,00 e le ore 24,00;

DISPONE

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Torino nel termine di 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Che la presente ordinanza, oltre ad essere pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, venga pubblicata sul sito del Comune di Bolzano Novarese e dell'Unione Valle dell'Agogna.

La presente è trasmessa:

- Alla Prefettura – U.T.G. di Novara
- Alla Stazione Carabinieri di Gozzano
- All'Ufficio di Polizia Locale
- All'Ufficio Tecnico Comunale



Il Sindaco  
*Giulio Frattini*  
Frattini geom. Giulio